



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E
DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 3

*Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed
emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi*

Registro – Classif: P-I.1.a.e/2021/3

Allegati:

Regioni e Province Autonome
Assessorati alla Sanità Servizi Veterinari

e, p.c.
IZSAM

protocollo@pec.izs.it

IZS della Sardegna
protocollo@pec.izs-sardegna.it

II.ZZ.SS.

Oggetto: Focolai di febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) da sierotipo BTV4 in Regione Sardegna – condizioni per le movimentazioni extraregionali dei capi appartenenti alle specie sensibili.

In riferimento all'oggetto, tenuto conto del miglioramento della situazione epidemiologica regionale in relazione al livello di circolazione virale, che sta consentendo la chiusura di numerosi focolai, nonché considerato il notevole abbassamento delle temperature su gran parte dell'intero territorio nazionale, si informano le SS.LL. che l'Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna ha convenuto sulla opportunità di revoca del protocollo per le movimentazioni di cui alla nota prot. 27517 del 28/10/2021, elaborato previo parere del CRN dell'IZSAM ed approvato dallo scrivente ufficio.

Ciò premesso, nelle more dell'emanazione del nuovo dispositivo nazionale sulla gestione della Blue tongue, e sentito il CRN dell'IZSAM in merito alla valutazione del rischio correlato alle movimentazioni degli animali delle specie sensibili dalla Regione Sardegna verso il restante territorio continentale, allegata alla presente, si rende noto che detti spostamenti sono temporaneamente subordinati al rispetto delle seguenti condizioni, raccomandando in ogni caso di limitare quanto più possibile il numero di allevamenti di provenienza degli animali delle varie partite e fermo restando che il Servizio veterinario competente sul luogo di destinazione ha facoltà di accettare o rifiutare la pre-notifica di movimentazione.

Movimentazioni da vita di capi non vaccinati:

- gli animali devono essere protetti dall'attacco dei vettori per almeno 7 giorni attraverso trattamento con insetto repellente, e comunque secondo quanto raccomandato dalla ditta produttrice del prodotto, ed effettuazione del test PCR su ogni singolo animale della partita da movimentare. Il test PCR dovrà essere rivolto alla rilevazione di qualsiasi sierotipo BTV. Al riguardo, è opportuno chiarire che il trattamento individuale con insetto repellente consente di considerare ogni animale distintamente a prescindere dalla partita di provenienza. Tenuto conto di quanto sopra esposto e in virtù della

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993.

Direttore dell'Ufficio: Dott. Luigi Ruocco – l.ruocco@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it tel. 06.59946755

Referente del procedimento: Dott.ssa Francesca Pacelli – f.pacelli@sanita.it

valutazione del rischio (in allegato), la partenza sarà consentita ai soli capi con esito negativo al test mentre si dispone il blocco dell'animale con risultato positivo o dubbio;

- gli animali non dovranno mostrare segni clinici di malattia nelle 24 ore precedenti la partenza e dovranno essere spostati di giorno, il trasporto dovrà avvenire in vincolo sanitario, direttamente verso l'allevamento di destino con pre-notifica di almeno 48 ore a mezzo modello 4 elettronico che deve essere approvata dal Servizio veterinario competente sul luogo di destinazione;

- i mezzi di trasporto dovranno essere trattati con insetticidi.

Movimentazioni da vita di capi vaccinati:

- gli animali sono stati vaccinati da non più di 12 mesi e da almeno 10 giorni dalla seconda somministrazione di vaccino nel caso di vaccino con doppia somministrazione, e da almeno 4 settimane nel caso di vaccino con dose singola. Gli animali di età inferiore ai 90 giorni devono essere figli di madri vaccinate da non più di 12 mesi.

Le movimentazioni da macello dalla Regione Sardegna e verso il restante territorio continentale dei capi sensibili sono consentite anche da azienda sede di focolaio ma subordinate al rispetto delle seguenti condizioni:

- gli animali dovranno essere trattati con insetto repellente compatibilmente con i tempi di sospensione secondo quanto prescritto dalla ditta produttrice;

- gli animali dovranno essere trasportati direttamente al macello di destinazione e macellati nelle 24 ore dall'arrivo, con pre-notifica di almeno 48 ore a mezzo modello 4 elettronico;

- i mezzi di trasporto dovranno essere trattati con insetticidi;

- gli ovini dovranno essere sottoposti a visita clinica da parte del veterinario ufficiale entro le 24 ore precedenti la partenza e non dovranno mostrare segni clinici.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Pierdavide Lecchini*

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993.

Direttore dell'Ufficio: Dott. Luigi Ruocco – l.ruocco@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it tel. 06.59946755

Referente del procedimento: Dott.ssa Francesca Pacelli – f.pacelli@sanita.it